

SENT. 22 / 2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche

composta dai magistrati:

dott. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dott. Guido Petrigni

Consigliere

dott. Andrea Liberati

Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23451** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione depositato in data 15 giugno 2023, ritualmente notificato, nei confronti di:

- **DUOMO G.P.A. s.r.l. in fallimento** (codice fiscale 00907370415, partita IVA 13274540155), con sede in Milano, viale Sarca n. 195, in persona del curatore fallimentare, legale rappresentante pro tempore, avv. Rita Roberto, con studio in Milano, via Caradosso n. 8, pec: rita.roberto@milano.pecavvocati.it e f970.2018milano@pecfallimenti.it, non costituita in giudizio;

- **Cassani Diego Federico** (c.f.: CSS DFD 56R07 F205R), nato a Milano il 7/10/1956, ivi residente in viale Fulvio Testi n. 56, difeso dagli avvocati Maria Chiara Marchetti (c.f.: MRC MCH 73S59 2 A326Q), con studio in Milano, via Solferino n. 7, e Giovanni Maria Soldi (c.f.: SLD GNN 82L19 L219Y), con studio in Milano, piazza Castello n. 17, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Milano, via Solferino n. 7, pec:

	avvmariachiamarchetti@puntopec.it e giovannimaria.soldi@milano.	
	pecavvocati.it, come da delega in atti;	
	- Braganti Mara Nadia (c.f.: BRG MND 56P63 F205V), nata a Milano il	
	23/9/1956, ivi residente in viale Fulvio Testi n. 56, difesa dagli avvocati Maria	
	Chiara Marchetti (c.f.: MRC MCH 73S59 2 A326Q), con studio in Milano, via	
	Solferino n. 7, e Giovanni Maria Soldi (c.f.: SLD GNN 82L19 L219Y), con	
	studio in Milano, piazza Castello n. 17, elettivamente domiciliata presso lo	
	studio della prima, in Milano, via Solferino n. 7, pec:	
	avvmariachiamarchetti@puntopec.it e giovannimaria.soldi@milano.	
	pecavvocati.it, come da delega in atti;	
	- Cassani Denise Federica Fredi (c.f.: CSS DSF 60A56 F205K), nata a Milano	
	il 16/1/1960, ivi residente in viale Fulvio Testi n. 56, difesa dall'avv. Maria	
	Pina Blanco (c.f.: BLN MPN 60A50 MO88R), con studio in Milano, via Mauro	
	Macchi n. 27, presso il quale è elettivamente domiciliata, in forza di procura	
	allegata alla memoria, pec: mariapina.blanco@milano.pecavvocati.it;	
	- Santoni Maria Pia (c.f. SNTMRP52T44H979Q), nata a San Marcello (AN)	
	il 4/12/1952, ivi residente in via Mazzini n. 18, difesa dall'avv. P. Mario Tigano	
	(c.f. TGNPQL50T08G288A), con studio in Jesi (AN), via dell'Orfanotrofio n.	
	3, presso il quale è elettivamente domiciliata, in forza di procura alle liti allegata	
	alla memoria, pec: p.mario.tigano@pec-ordineavvocatiancona.it.	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	Uditi, nella pubblica udienza del 20 febbraio 2024, il consigliere relatore dott.	
	Andrea Liberati, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore	
	Generale dott.ssa Cristina Valeri, l'avv. Marco Pelliccione, su delega degli	
	avvocati Marchetti e Soldi, per Cassani Diego e Braganti Mara, l'avv. Giordano	
	2	

	Gagliardini, su delega dell'avv. Blanco, per Cassani Denise, e l'avv. P. Mario	
	Tigano per Santoni Maria Pia.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione depositato in segreteria in data 15 giugno 2023,	
	ritualmente notificato e preceduto dall'invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 del	
	Codice di Giustizia Contabile (d'ora in poi c.g.c.), la Procura regionale ha	
	convenuto in giudizio:	
	- la società "Duomo G.P.A. s.r.l." in fallimento (d'ora in poi solo "Duomo"),	
	esercente l'attività di concessionaria del servizio di riscossione dei tributi di	
	pertinenza di Enti locali, Cassani Diego Federico, Braganti Mara Nadia,	
	Cassani Denise Federica Fredi (soci ed amministratori della medesima società),	
	chiedendone la condanna in via principale, a titolo di dolo e, quindi, in solido	
	tra loro, al pagamento in favore del Comune di Montemarciano (AN) della	
	somma di 45.544,44, con l'aggiunta di rivalutazione monetaria, interessi legali	
	e spese processuali (queste ultime da rifondersi allo Stato);	
	- Santoni Maria Pia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del	
	Comune di Montemarciano, chiedendone la condanna, a titolo di colpa grave e	
	in via sussidiaria rispetto ai soggetti sopra indicati, al pagamento in favore del	
	medesimo Ente della minor somma di € 39.882,18, con l'aggiunta di	
	rivalutazione monetaria, interessi legali e spese processuali (queste ultime da	
	rifondersi allo Stato);	
	a titolo di risarcimento del danno subito dal Comune, derivante dal mancato	
	riversamento, da parte della "Duomo", per l'anno 2016, di quanto riscosso per	
	suo conto per imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.) e diritti sulle pubbliche	
	affissioni (D.P.A.).	
	3	

	2. Preliminarmente, la Procura regionale ha riferito che il presente	
	procedimento è stato avviato sulla base delle risultanze delle indagini svolte	
	dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano nei confronti della	
	“Duomo”, quale concessionaria del servizio di riscossione di tributi	
	nell’interesse di numerosi Enti locali, da cui era emerso che la società s’era resa	
	responsabile, tra l’altro, di omessi riversamenti di quanto riscosso per conto	
	degli stessi.	
	In particolare, a Cassani Diego (amministratore e socio di tale società) erano	
	stati imputati i reati di peculato e di truffa aggravata (artt. 314 e 640, comma 2,	
	n. 1, del c.p.) mentre alla “Duomo” era stato contestato l’illecito amministrativo	
	di cui agli artt. 5, 6, 24 e 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.	
	In tale contesto, la “Duomo” era stata dapprima sospesa dall’Albo dei riscossori	
	in data 15/6/2017, quindi cancellata in data 14/9/2017; inoltre, la medesima	
	società aveva presentato istanza per accedere al “concordato preventivo in	
	continuità”, poi era stata sottoposta ad Amministrazione Straordinaria e, infine,	
	era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano n. 996 del	
	21/12/2018.	
	I successivi sviluppi delle indagini avevano determinato il coinvolgimento nel	
	procedimento penale anche di Braganti Mara Nadia e di Cassani Denise	
	Federica Fredi, oltre che condurre al sequestro preventivo di beni per €	
	8.000.000,00 (autorizzato con decreto del G.I.P. del 30/6/2017).	
	Cassani Diego, Braganti Mara e Cassani Denise venivano, quindi, rinviati a	
	giudizio per rispondere, in concorso tra loro, dei reati di peculato continuato	
	(per essersi appropriati, avendone la disponibilità come amministratori di	
	società concessionaria del servizio di riscossione, di somme pari	
	4	

	complessivamente a circa 8.000.000,00 di euro, costituite da tributi che	
	avrebbero dovuto essere riversati ai numerosi Comuni per conto dei quali erano	
	stati incassati), di truffa continuata a danno di Enti pubblici (per aver creato,	
	con artifici e raggiri, una falsa rappresentazione dei dati contabili riguardanti la	
	gestione delle imposte riscosse) e – con esclusione di Cassani Denise - di	
	bancarotta fraudolenta, ai sensi dell’art. 223 del R.D. n. 267/1942 (per aver	
	cagionato il fallimento della “Duomo”, distraendo dalle casse della società ed	
	a proprio vantaggio ingenti somme di denaro).	
	Il procedimento penale si concludeva, in primo grado, con la sentenza n.	
	6857/2022, pronunciata dal Tribunale di Milano in data 8/6/2022 e depositata	
	il 6/9/2022, che condannava Cassani Diego e Braganti Mara per i reati loro	
	contestati (truffa aggravata e continuata a danno di vari Comuni e bancarotta	
	fraudolenta: cfr. capi A e C), ad eccezione di quelli dichiarati estinti per	
	prescrizione (peculato continuato: cfr. capo B) od insussistenti (con riferimento	
	ai profili di natura fiscale e tributaria relativi alla dichiarazione infedele	
	presentata per conto della società “Duomo”: cfr. capo D).	
	Cassani Denise veniva, invece, assolta “per non aver commesso il fatto” dalle	
	accuse di peculato continuato e di truffa aggravata e continuata.	
	Allo stato, la sentenza risulta essere passata in giudicato, per quanto riguarda	
	Cassani Denise, in data 22/10/2022, mentre è pendente giudizio d’appello	
	relativamente alle posizioni di Cassani Diego e di Braganti Mara.	
	Il procedimento promosso nei confronti della “Duomo”, con riferimento	
	all’illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231/2001, veniva definito, a	
	seguito di giudizio con rito abbreviato, con la sentenza pronunciata dal G.U.P.	
	presso il Tribunale di Milano in data 13/11/2020, depositata il 4/2/2021, con	
	5	

	cui, affermata la responsabilità della società, la medesima veniva condannata al	
	pagamento della sanzione pecuniaria finale di 400 quote per € 1.000,00	
	ciascuna, per un totale di € 400.000,00, con correlativa confisca del profitto,	
	individuato in € 1.561.910,80.	
	3. Ciò premesso, la Procura regionale ha contestato ai convenuti “Duomo”,	
	Cassani Diego, Braganti Mara e Cassani Denise che, a seguito dell’affidamento	
	in concessione, da parte del Comune di Montemarciano, alla “Duomo” del	
	servizio di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle	
	pubbliche affissioni per il periodo 2014/2016, tale società aveva omesso di	
	riversare all’Ente quanto dovuto per l’anno 2016, ad eccezione di un modesto	
	acconto per € 2.450,00.	
	Inoltre, secondo la Procura, il danno causato dalla società concessionaria e dai	
	suoi amministratori al Comune sarebbe stato “aggravato” dai comportamenti	
	omissivi, connotati da colpa grave, tenuti dalla Santoni, funzionaria preposta al	
	Servizio Finanziario dell'Ente.	
	In particolare, la Santoni:	
	- aveva accettato dalla “Duomo” una polizza fideiussoria non adeguata rispetto	
	agli importi dei tributi da riscuotere per conto dell’Ente;	
	- non aveva neppure escusso tale polizza;	
	- non aveva assunto incisive iniziative per tutelare efficacemente i crediti del	
	Comune, come procedure di recupero coattivo ed azioni giudiziali;	
	- aveva insinuato tardivamente il credito dell’Ente nel passivo fallimentare	
	della “Duomo”;	
	- non aveva segnalato tempestivamente le inadempienze della concessionaria	
	agli Organi competenti a disporre la sospensione dall’Albo dei riscossori.	
	6	

Pertanto, prospettando, da un lato, la sussistenza di un complesso sistema fraudolento (c.d. “sistema Cassani”, dettagliatamente descritto nell’atto di citazione), finalizzato all’illecita distrazione dei tributi riscossi, e, da un altro lato, vari inadempimenti della funzionaria comunale Santoni (che avrebbero peggiorato la già precaria situazione dei crediti dell’Ente), la Procura ha esercitato l’azione di responsabilità amministrativa per il risarcimento dei danni subiti dal Comune di Montemarciano, a causa del mancato introito di quanto ad esso dovuto per l’anno 2016, chiedendo la condanna, in via principale ed in solido tra loro, della “Duomo G.P.A. s.r.l.”, di Cassani Diego, di Braganti Mara e di Cassani Denise (ritenuti coinvolti a vario titolo nella gestione societaria) per il complessivo importo di € 45.544,44 ed, in via sussidiaria, della Santoni per il minor importo di € 39.882,18.

4. Con memoria depositata in data 30 gennaio 2024 si è costituita in giudizio la rag. Santoni, eccependo, preliminarmente, la nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 87 del c.g.c., per mancata corrispondenza di taluni dei fatti ivi contestati con quelli esposti nell’invito a dedurre; in alternativa, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità di tali “nova”.

Sempre preliminarmente, la Santoni ha eccepito la prescrizione dell’azione di responsabilità proposta nei suoi confronti dalla Procura, risalendo i fatti contestati al 2016.

Nel merito, la Santoni ha chiesto il rigetto della domanda attorea, sostenendo che:

l’entità della polizza fideiussoria sarebbe stata congrua, tanto più che la prestazione di tale garanzia non era obbligatoria;

ella non aveva escusso tale polizza, considerato che, a seguito di appositi

solleciti, la “Duomo” nel precedente anno 2015 aveva, sia pur in ritardo, effettuato i riversamenti dovuti; pertanto, i mancati riversamenti verificatisi nel 2016 potevano essere ritenuti dovuti a temporanee difficoltà della concessionaria, circostanza che induceva a considerare non necessaria l'immediata escussione della garanzia;

ella aveva, comunque, intrapreso le iniziative di sua competenza, segnalando alla Giunta comunale, nel gennaio 2017, gli inadempimenti della concessionaria e provvedendo contestualmente a disporre per il futuro la gestione diretta, da parte del Comune, del servizio di riscossione della I.C.P. e dei D.P.A.; d'altro canto, l'avvio di azioni legali nei confronti della “Duomo” non avrebbe, con molta probabilità, sortito effetti positivi, in quanto, di lì a poco, la concessionaria sarebbe stata assoggettata al regime di amministrazione straordinaria e poi alla procedura fallimentare, situazioni che avrebbero determinato il divieto di avvio e/o la sospensione di eventuali azioni esecutive individuali in corso;

i suoi comportamenti non sarebbero stati, comunque, caratterizzati da profili di colpa grave, considerati anche il notevole carico di lavoro e la carenza di personale in servizio nel Settore Finanziario del Comune di Montemarciano; in ogni caso, l'evento causativo del danno sarebbe imputabile esclusivamente alle condotte penalmente rilevanti degli amministratori della “Duomo”.

La Santoni ha, inoltre, contestato la quantificazione del danno effettuata dalla Procura, con particolare riferimento all'importo di € 10.583,04, riguardante il quarto trimestre dell'anno 2016, periodo per il quale la “Duomo” non aveva inviato alcun rendiconto al Comune.

In proposito, la Santoni ha osservato che tale importo è stato erroneamente

calcolato sommando il totale lordo dei riversamenti che sarebbero stati dovuti al Comune nei primi tre trimestri, pari ad € 31.749,14, dividendo tale somma per nove mesi e moltiplicando il risultato così ottenuto per i mesi dell'ultimo trimestre.

In proposito, la Santoni ha sottolineato che le riscossioni riferite al primo trimestre 2016 sono state circa sette volte maggiori rispetto a quelle del secondo e del terzo trimestre 2016, e ciò in quanto gli incassi relativi all'imposta sulla pubblicità continuativa, che costituiscono la maggior parte di tale tipologia di entrate, avvengono normalmente entro il primo trimestre dell'anno.

Pertanto, le riscossioni nel quarto trimestre seguirebbero la medesima dinamica di quelle nel secondo e nel terzo trimestre, includendo esse prevalentemente gli introiti relativi alle affissioni e all'eventuale pubblicità non continuativa.

Secondo la Santoni, dunque, le riscossioni lorde relative all'anno 2016 ammonterebbero presumibilmente ad € 35.396,84 e non ad € 42.332,18, come calcolato dalla Procura. Di conseguenza, detratto l'acconto versato di € 2.450,00, l'ammontare delle imposte riscosse ma non riversate nel 2016 corrisponderebbe ad € 32.946,84, da cui dovrebbe essere defalcato l'aggio del 24,8%, spettante alla concessionaria.

Conclusivamente, la Santoni ha chiesto d'essere prosciolta dagli addebiti che le sono stati contestati e, in subordine, l'applicazione in suo favore del potere riduttivo dell'addebito.

5. Con memoria depositata in data 29/1/2024 si è costituita in giudizio Cassani Denise, la quale ha, in primo luogo, eccepito di essere stata assolta con formula piena nel processo penale celebrato a suo carico, avendo la sentenza n. 6857/2022 del Tribunale di Milano sancito, con statuizione ormai passata in

giudicato, che ella “non ha commesso” i fatti illeciti che le sono stati contestati.

Orbene, nonostante la sentenza di assoluzione in sede penale, il P.M. contabile continua a sostenere che Cassani Denise dovrebbe, comunque, essere ritenuta corresponsabile dei danni arrecati al Comune di Montemarciano dalla società “Duomo”, prospettando alcuni elementi, come il fatto che la medesima Cassani sia sorella di Cassani Diego, ideatore e promotore (assieme a Braganti Mara) del fraudolento “sistema Cassani”, la circostanza che ella fosse socia al 39% della società, il fatto che sia moglie di Debenedetti Claudio Pio (ultimo amministratore della “Duomo” prima della dichiarazione di fallimento).

In realtà, secondo Cassani Denise, tali circostanze, come riconosciuto dalla sentenza penale di assoluzione, debbono ritenersi prive di significativa rilevanza.

Infatti, il Debenedetti era stato amministratore della “Duomo” soltanto formalmente e per un breve periodo, dal 24 luglio 2017 al 23 maggio 2018 (come si desume dalla visura camerale depositata), ossia quando era già stato emesso il decreto di sequestro preventivo di tutti i beni della “Duomo”, ragion per cui egli non aveva mai svolto alcun ruolo attivo, prima che la società fosse stata dichiarata insolvente e successivamente fallita.

Inoltre, vi sarebbero soltanto generiche affermazioni, prive di adeguato supporto probatorio, relativamente a costosi “benefits”, asseritamente attribuiti al Debenedetti, coniuge della Cassani, od in ordine al loro “alto tenore di vita”, dovendo, peraltro, tenersi conto che il Debenedetti, essendo un libero professionista (titolare di uno studio dentistico), poteva ampiamente permettersi la “lunga vacanza in barca”, cui fa riferimento il P.M. contabile.

Inoltre, la difesa della Cassani ha riportato alcune intercettazioni e s.i.t.,

trascritte nell'atto di citazione, eccependo che le parti di testo utilizzate dalla Procura non sono sufficienti a supportare la tesi che ella fosse corresponsabile dei fatti illeciti, in quanto esse appaiono generiche, parziali ed avulse dal complessivo contesto in cui sono state rese.

Infatti, da una più accurata lettura delle medesime s.i.t. emerge chiaramente il ruolo subordinato ed impiegatizio della Cassani, quale esecutrice di ordini altrui (v.: s.i.t. rese da Cavazzoni Paolo, doc. 7; s.i.t. di Favia Maria, doc. 8, che relegherebbe il ruolo della Cassani a quello di mera trasmissione dei file delle distinte di accredito nei conti; s.i.t. di Servidio Marco Antonio, secondo cui la Cassani si occupava soltanto di aspetti tributari).

In sostanza, la Procura non avrebbe tenuto in considerazione tutte le dichiarazioni rese dai medesimi soggetti, dalle quali si desume chiaramente che il coinvolgimento di Denise Cassani nella società "Duomo" fosse sostanzialmente marginale, in quanto ella si limitava ad eseguire direttive impartite da altri.

Pertanto, non potrebbe ragionevolmente sostenersi che Denise Cassani avesse autonomia decisionale e, allo stesso tempo, fosse soggetta alle direttive altrui.

In proposito, la Cassani ha ribadito che nella sentenza n. 6857/2022, emessa dal Tribunale di Milano a seguito di dibattimento, è stato affermato che: "Da tutte le dichiarazioni emerge come le persone sentite a s.i.t. si sono sempre riferite e rapportate a coloro che evidentemente apparivano nei fatti e venivano considerati gli effettivi gestori della Duomo GPA, vale a dire Cassani Diego e Braganti Mara".

Cassani Denise ha, pertanto, dedotto che, in base al disposto di cui all'art. 652 del c.p.p., allorché sia intervenuta una sentenza penale irrevocabile di

	assoluzione nei confronti del medesimo soggetto che sia parte di un giudizio di	
	responsabilità amministrativa per la medesima fattispecie materiale oggetto del	
	giudizio penale, la Corte dei conti non potrà che dichiarare il non luogo a	
	provvedere per sopravvenuta carenza d'interesse.	
	Infine, la Cassani ha rammentato che questa Sezione per le Marche, nei giudizi	
	iscritti ai nn. 23333, 23335, 23371, definiti, rispettivamente, con le sentenze n.	
	33/2023, n. 38/2023, n. 71/2023, ha già accolto le sue tesi difensive.	
	Conclusivamente, Cassani Denise ha chiesto che sia respinta la domanda	
	risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla Procura.	
	6. Con memoria in data 31/1/2024 si sono costituiti in giudizio Cassani Diego	
	Federico e Braganti Mara Nadia, i quali hanno preliminarmente chiesto la	
	riunione, per connessione oggettiva, dei vari giudizi pendenti nei loro confronti	
	dinanzi a questa Sezione, considerato che a loro carico la Procura ha prospettato	
	analoghe ipotesi di danno, che essi, in qualità di soci e gestori della “Duomo”,	
	avrebbero arrecato anche ad altri Comuni ubicati nella Regione Marche.	
	In secondo luogo, i medesimi convenuti hanno chiesto la sospensione del	
	presente giudizio, in attesa della definizione del processo penale, attualmente	
	pendente presso la Corte d'Appello di Milano, avente sostanzialmente ad	
	oggetto i medesimi fatti materiali che sono stati posti a base anche della	
	domanda risarcitoria della Procura regionale per le Marche, fatti rispetto ai	
	quali non è stata sinora emessa in sede penale alcuna pronunzia definitiva di	
	responsabilità a loro carico.	
	Essi hanno, altresì, eccepito la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art.	
	164, comma 4, del c.p.c., in relazione all'art. 163, comma 3, n. 3, del c.p.c., e	
	dell'art. 86, comma 6, del c.g.c., per genericità ed indeterminatezza, mancando,	
	12	

a loro avviso, una specifica individuazione delle condotte commissive od omissive ad essi imputabili, del nesso causale tra tali ipotetiche condotte e il danno e dell'elemento psicologico.

Al riguardo, i convenuti hanno dedotto che sarebbe incerto il titolo su cui la Procura fonda la loro responsabilità; infatti, il P.M., da un lato, sembrerebbe configurare una sorta di responsabilità oggettiva, correlata alle cariche da essi ricoperte all'interno della compagine societaria della "Duomo", mentre, da un altro lato, ipotizzerebbe la qualità di "agente contabile di fatto", asserendo che essi avrebbero illecitamente gestito a titolo personale risorse pubbliche, senza specificazioni ulteriori circa le modalità con cui essi avrebbero operato tale personale gestione e senza indicare neppure le fonti di prova che avallerebbero tale assunto.

Nel merito, il Cassani e la Braganti hanno ribadito la carenza di adeguate prove a loro carico, in quanto l'azione risarcitoria della Procura regionale sarebbe basata unicamente sugli atti delle indagini preliminari svolte nell'ambito del procedimento penale; hanno, inoltre, evidenziato che nella fattispecie in esame mancherebbe la specificazione sia delle condotte illecite loro imputabili sia del nesso causale con il danno, posto che le distrazioni loro contestate in sede penale riguarderebbero un periodo antecedente ai mancati riversamenti delle somme riscosse per conto del Comune di Montemarciano.

Essi hanno, infine, contestato la quantificazione del danno operata dalla Procura, in quanto sarebbe difforme da quella indicata dal Comune in sede di richiesta di ammissione al passivo fallimentare della "Duomo"; pertanto, al fine di quantificare con esattezza il danno subito dal Comune di Montemarciano, hanno chiesto che sia disposta apposita consulenza tecnica.

	Il Cassani e la Braganti hanno, peraltro, lamentato la mancata ripartizione del	
	danno tra i vari convenuti, tenuto conto che, in ipotesi di fattispecie	
	plurisoggettive, il danno erariale va ripartito, ai fini risarcitori, tra i vari	
	corresponsabili, in ragione dell'apporto causale di ciascuno di essi alla	
	produzione del danno medesimo.	
	* * * * *	
	All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha illustrato le proprie tesi,	
	insistendo per l'accoglimento delle domande risarcitorie proposte nei confronti	
	di tutti i convenuti, ivi compresa Cassani Denise.	
	L'avv. Marco Pelliccione, in sostituzione degli avvocati Marchetti e Soldi, per	
	Cassani Diego e Braganti Mara, e l'avv. Giordano Gagliardini, in sostituzione	
	dell'avv. Blanco, per Cassani Denise, hanno confermato le eccezioni e le	
	conclusioni prospettate nelle memorie scritte.	
	L'avv. Tigano per la convenuta Santoni ha illustrato le principali difese svolte	
	nella memoria difensiva, insistendo nelle conclusioni ivi rassegnate.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della convenuta	
	"Duomo G.P.A. s.r.l.", in stato di fallimento, che, sebbene ritualmente citata in	
	giudizio, non s'è costituita.	
	2. Sempre in via preliminare, il Collegio ritiene di non poter accogliere la	
	richiesta di riunione dei vari procedimenti pendenti nei loro confronti presso	
	questa Sezione, che è stata avanzata da Cassani Diego e Braganti Mara.	
	Trattasi, infatti, di giudizi, proposti in tempi diversi dalla Procura, che, pur	
	avendo in comune taluni elementi di natura oggettiva, riguardano, tuttavia,	
	differenti Enti locali danneggiati, tipologie di convenzioni per la riscossione di	
	14	

tributi e partite di danno tra loro ben distinte e, quindi, fattispecie che non possono ritenersi affatto simili.

Pertanto, in vari giudizi risultano convenuti anche funzionari dei singoli Enti locali danneggiati, ai quali vengono contestate dalla Procura condotte viziate da peculiari profili d'illegittimità.

Infine, va rammentato che l'art. 84 del c.g.c. non impone al Giudice alcun obbligo di riunione di giudizi instaurati separatamente nei confronti di uno stesso soggetto per fattispecie, anche parzialmente, differenti, ma prevede una mera facoltà, il cui esercizio presuppone ovviamente anche una valutazione di opportunità, nel senso che l'eventuale riunione non deve comportare un insostenibile appesantimento della trattazione in udienza di numerosi giudizi e, quindi, rischi di confusione nella disamina e nella decisione di vari fascicoli processuali, tanto più se complessi e connotati da elementi distinti e peculiari.

3. Dev'essere, altresì, respinta la richiesta di sospensione del presente giudizio di responsabilità amministrativa, in attesa della definizione del giudizio penale, attualmente pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, riguardante i convenuti Cassani Diego e Braganti Mara.

A tal proposito, deve rammentarsi che l'art. 106 del c.g.c. prevede che la sospensione del processo è limitata ai soli casi di pregiudizialità in senso stretto, ossia quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha, ormai da tempo, affermato il principio che: "Non è possibile identificare nel giudizio penale, ancorché

	inerente all'accertamento degli stessi fatti oggetto del giudizio di responsabilità	
	amministrativa, una causa pregiudiziale che imponga la sospensione di tale	
	giudizio ai sensi dell'articolo 106 c.g.c., atteso che la controversia penale non è	
	pregiudiziale in senso tecnico, non costituendo l'antecedente indispensabile dal	
	cui esito dipenda la definizione del giudizio contabile” (ex multis: SS.RR.,	
	ordinanze nn. 3 e 9 del 2018).	
	In sostanza, l’affermata autonomia del giudizio contabile rispetto ad altri	
	giudizi esclude che questa Corte sia obbligata a disporre la sospensione in	
	pendenza del procedimento penale, dovendosi, invece, ritenere che il presente	
	giudizio di responsabilità amministrativa possa essere validamente definito	
	mediante un autonomo accertamento dei fatti, alla luce degli atti versati nel	
	fascicolo processuale, senza necessità di attendere l’esito del processo penale.	
	4. Cassani Diego e Braganti Mara hanno eccepito la nullità della citazione per	
	genericità ed indeterminatezza della domanda, sostenendo che in essa	
	mancherebbe qualsiasi riferimento ad una specifica condotta commissiva od	
	omissiva imputabile ai convenuti nonché al nesso causale tra un’ipotetica	
	condotta ascrivibile ai medesimi e il danno e all’elemento soggettivo, dolo o	
	colpa grave, contestabile a ciascuno di essi.	
	Secondo i medesimi convenuti, le contraddittorie accuse formulate nell’atto di	
	citazione impedirebbero, dunque, di comprendere a quale titolo siano stati	
	chiamati a rispondere i signori Cassani e Braganti nel presente procedimento.	
	Tale eccezione è infondata.	
	L’art. 86, comma 6, c.g.c. dispone che: “La citazione è altresì nulla se è omissivo	
	o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal comma 2, lett. C, ovvero	
	se manca l’esposizione dei fatti di cui al comma 2, lett. E”.	
	16	

Il comma 2, lett. C, riguarda: "l'individuazione e la quantificazione del danno

o l'indicazione dei criteri per la sua determinazione" mentre il comma 2, lett.

E, concerne: "l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati

compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le

relative conclusioni".

Dall'esame delle suddette norme emerge, quindi, che la nullità della citazione

è espressamente limitata alla mancanza dell'esposizione dei fatti (cfr. III Sez.

d'Appello, sent. n. 19/2019) mentre l'eventuale carenza degli elementi di diritto

e dell'indicazione dei mezzi di prova non è sanzionata con la nullità.

Orbene, dalla lettura complessiva dell'atto introduttivo del presente giudizio

emergono chiaramente l'oggetto della domanda proposta dalla Procura e le

ragioni di fatto e di diritto a fondamento di essa e, quindi, sia il *petitum che la*

causa petendi.

Pertanto, avendo la Procura esposto compiutamente i fatti e le ragioni della

domanda nonché quantificato il danno contestato, elementi rispetto ai quali le

difese dei convenuti hanno potuto prendere posizione ed ampiamente

controdedurre, appare evidente che le argomentazioni volte a sostenere

l'infondatezza della domanda attorea, l'asserita mancanza di prove e l'inesatta

quantificazione del danno riguardano, in realtà, questioni attinenti al merito

della controversia, le quali non possono incidere sull'intrinseca validità

dell'atto di citazione.

5. Preliminarmente, la Santoni ha eccepito la violazione dell'art. 87 del c.g.c.,

secondo cui la citazione è nulla se non v'è corrispondenza tra il fatto ivi

contestato e gli elementi essenziali del fatto indicati nell'invito a dedurre.

Orbene, secondo la Santoni, il P.M. avrebbe addotto nella citazione talune

	circostanze non menzionate nell'invito a dedurre, tra cui: l'omessa segnalazione	
	alla Procura contabile del fatto dannoso; la violazione della L. n. 348/1982,	
	riguardante la costituzione di cauzioni mediante polizze fideiussorie; l'omessa	
	assunzione di iniziative volte a disporre che i tributi riscossi affluissero	
	direttamente sul conto di tesoreria del Comune; l'omesso "passaggio di	
	consegne" con il nuovo funzionario preposto al Servizio Finanziario, che	
	sarebbe dovuto avvenire al momento del collocamento in quiescenza della	
	Santoni.	
	Tale eccezione non può essere accolta.	
	Infatti, l'art. 87 del c.g.c. dispone che la citazione è, altresì, nulla, qualora non	
	sussista corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, comma 2, lettera E (secondo	
	cui l'atto di citazione deve contenere l'esposizione dei fatti, della qualità nella	
	quale sono stati compiuti e degli elementi costituenti le ragioni della domanda,	
	con le relative conclusioni), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati	
	nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza	
	acquisiti a seguito delle controdeduzioni.	
	Al riguardo, la Corte di cassazione ha avuto modo di precisare che la differenza	
	tra <i>emendatio</i> (consentita) e <i>mutatio libelli</i> (vietata) consiste nel fatto che	
	quest'ultima si sostanzia in una pretesa obiettivamente diversa da quella	
	originaria, introducendo nel processo un tema di indagine completamente	
	nuovo, tale da determinare uno spostamento dei termini essenziali della	
	contestazione, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla	
	controparte e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo (C. Cass.,	
	Sez. Lav., sent. n. 21017/2007).	
	Pertanto, la stessa Corte aveva già chiarito che sussiste domanda nuova quando	
	18	

venga dedotta una nuova *causa petendi*, quando il fatto costitutivo della domanda venga modificato nei suoi elementi materiali, ovvero nel caso in cui si verifichi l'alterazione dell'oggetto sostanziale e dei termini della controversia, in modo da prospettare una nuova e diversa pretesa (Cass., Sez. Lav., sent. 8580/1998, sent. n. 4008/1998; Cass. Civ., sent. 4241/1999).

Avuto riguardo alla struttura del procedimento di responsabilità amministrativa per danno erariale, che presenta una fase di contestazione preliminare, avente le funzioni di consentire all'invitato a dedurre di esporre le proprie argomentazioni, al fine di evitare la citazione in giudizio, e di garantire al contempo la massima possibile completezza istruttoria (SS.RR., sent. n. 7/1998), si deve, quindi, ritenere che, alla luce del disposto di cui all'art. 87 c.g.c., la corrispondenza tra i fatti di cui all'art. 86, comma 2, lettera E, e gli elementi essenziali del fatto, esplicitati nell'invito a dedurre, non può essere intesa nel senso che i primi debbano essere perfettamente sovrapponibili a questi ultimi.

D'altronde, va rammentato che, ai sensi dell'art. 67, comma 1, c.g.c., nell'invito a dedurre devono essere indicati i soli elementi essenziali del fatto, delle condotte contestate e del danno prodotto, essendo riservata all'atto di citazione (in quanto emesso all'esito della fase istruttoria, ormai completata) la dettagliata esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (art. 86, comma 2, lett. E), ragion per cui deve ritenersi sufficiente che tra tali elementi e quelli riportati nell'invito a dedurre sussista un ragionevole rapporto di continenza (Sez. Sicilia, sent. n. 346/2020).

Ciò premesso, si osserva che nell'invito a dedurre è stata contestata una

	sostanziale mancanza d'incisività e di tempestività nei comportamenti della	
	Santoni, la quale, nel perdurare delle inadempienze della "Duomo", avrebbe	
	dovuto assumere iniziative più efficaci a tutela del credito vantato dal Comune.	
	Orbene, nell'atto di citazione la Procura ha soltanto provveduto ad indicare in	
	maniera più dettagliata, ferma restando la condotta antigiuridica	
	originariamente contestata, le possibili iniziative da intraprendere per evitare	
	o, perlomeno, attenuare il danno erariale.	
	Pertanto, il Collegio ritiene che la contestazione formulata dal P.M. nell'atto di	
	citazione nei confronti della Santoni si sia mantenuta entro il perimetro	
	tracciato dall'invito a dedurre, senza, dunque, alcuna violazione di quanto	
	disposto dall'art. 87 c.g.c.	
	6. Sempre in via preliminare, la Santoni ha eccepito la prescrizione	
	quinquennale dell'azione di responsabilità amministrativa, risalendo i fatti a lei	
	contestati all'anno 2016 mentre l'invito a dedurre le è stato notificato il 12	
	dicembre 2022.	
	Tale eccezione va rigettata, in quanto priva di valido fondamento.	
	In proposito, il Collegio osserva che, nel caso di specie, gli eventi dannosi per	
	il Comune di Montemarciano, nel duplice aspetto della certezza ed attualità,	
	debbono intendersi concretizzati soltanto all'epoca (21/12/2018) in cui è stata	
	emessa la sentenza n. 996/2018 del Tribunale di Milano, dichiarativa del	
	fallimento della "Duomo".	
	Infatti, dalla documentazione acquisita si evince chiaramente come i danni	
	derivanti dal mancato introito dei tributi, che avrebbero dovuto essere riversati	
	dalla "Duomo", si siano consolidati e siano divenuti sostanzialmente	
	irreversibili quando è emersa l'enorme sproporzione tra la massa attiva e la	
	20	

	massa passiva, accertate nell'ambito della procedura fallimentare, con	
	conseguente venir meno di qualsiasi realistica possibilità che i crediti del	
	Comune di Montemarciano potessero trovare soddisfazione.	
	Tenuto conto che l'invito a dedurre è stato notificato alla Santoni in data 12	
	dicembre 2022, l'azione di responsabilità proposta dalla Procura appare	
	assolutamente tempestiva.	
	7. Nel merito, il Collegio reputa che non sia revocabile in dubbio che la	
	“Duomo” abbia rivestito il ruolo di agente contabile, in virtù della convenzione	
	stipulata con il Comune di Montemarciano, analiticamente descritta nell'atto di	
	citazione, mediante la quale le è stato affidato il servizio di riscossione	
	dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.	
	Orbene, ai sensi dell'art. 74 del R.D. n. 2440/1923 nonché degli artt. 178 e 188	
	e ss. del R.D. n. 827/1924, richiamati dall'art. 93 del D.Lgs. n. 267/2000 in	
	materia di Enti locali, ai fini del configurarsi della responsabilità dell'agente	
	contabile incaricato della riscossione dei tributi, la Procura deve provare	
	unicamente i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria dedotta in giudizio,	
	ovverosia l'esistenza del rapporto da cui derivano gli obblighi di riscossione e	
	di riversamento gravanti sul medesimo e la difformità tra le prestazioni	
	concretamente eseguite e quelle a cui l'agente contabile era tenuto, trattandosi	
	di una forma aggravata di responsabilità, la quale comporta l'inversione	
	dell'onere della prova.	
	In pratica, è sufficiente che il P.M. dimostri la qualità di agente contabile e	
	l'esistenza dell'ammanco o dell'omesso riversamento delle somme di	
	pertinenza della P.A., spettando all'agente contabile provare che la perdita	
	riscontrata non sia a lui imputabile bensì dipenda da causa di forza maggiore.	
	21	

	Pertanto, nell’ambito del giudizio di responsabilità contabile assumono	
	rilevanza, da un lato, l’obbligo di “restituzione” del denaro o dei valori di	
	pertinenza dell’Ente pubblico e, da un altro lato, l'ingiustificata inosservanza,	
	da parte dell'agente contabile, degli obblighi correlati al peculiare servizio	
	svolto, inosservanza che abbia determinato il danno al cui ristoro mira l'azione	
	promossa dal P.M.	
	Orbene, nella fattispecie in esame sussistono tutti gli elementi costitutivi della	
	responsabilità contabile a carico della “Duomo GPA s.r.l.”, poiché, come	
	dimostrato dalla Procura, tale agente, incaricato della riscossione dell’imposta	
	comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, non ha	
	provveduto al riversamento nelle casse del Comune di Montemarciano degli	
	importi dovuti; inoltre, rimanendo contumace nel presente giudizio, non ha	
	fornito alcuna giustificazione delle inadempienze riscontrate.	
	7.1 Per quanto riguarda gli amministratori della “Duomo”, va, preliminarmente,	
	rammentato che la giurisprudenza contabile (v., tra le altre, Corte dei conti, Sez.	
	Piemonte, sent. n. 1/2015) ha sottolineato che l’autonoma gestione di risorse	
	finanziarie pubbliche, da parte di soggetti – persone fisiche, che abbiano	
	assunto una rilevanza specifica in seno all’organizzazione societaria, determina	
	l’insorgenza di un rapporto di servizio con la P.A. anche in capo alle predette	
	persone fisiche, ferma restando la responsabilità della società, laddove il	
	sistema illecitamente predisposto dall’amministratore della ditta si sia venuto	
	stabilmente ad inserire nell’ambito della gestione ordinaria della società,	
	avvalendosi della struttura operativa della medesima.	
	In tale contesto, la condotta illecita tenuta dall’amministratore “non viene ad	
	interrompere il rapporto organico intercorrente con la società, in quanto il	

medesimo ha, comunque, agito in suo nome e per suo conto, in qualità di amministratore e legale rappresentante, operando nell'interesse sia della società che proprio" (Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 186/2017).

Pertanto, al rapporto di servizio intercorrente tra la società privata e la Pubblica Amministrazione si affianca un analogo rapporto con la P.A. degli amministratori, di diritto o di fatto, della società, i quali, ingerendosi in varia guisa nella gestione, abbiano determinato la distrazione o, comunque, lo sviamento delle risorse pubbliche, incorrendo, pertanto, anch'essi in responsabilità amministrativo-contabile.

D'altro canto, tale rapporto di servizio sorge anche in capo ai dipendenti della società privata, quando le loro condotte si configurino, sotto il profilo causale, come di fattiva partecipazione all'attività di gestione delle risorse pubbliche (v. Corte dei conti, Sez. Lombardia, sent. n.112/2017; Sez. II App., sent. n. 393/2017).

Inoltre, la sent. n. 87/2018 della Sez. Umbria ha precisato che la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti degli amministratori e dei soci che abbiano svolto "di fatto" attività gestionali sussiste laddove vi sia una puntuale dimostrazione di specifiche condotte illecite, appropriative o distrattive, da essi tenute nell'ambito della compagine societaria, ferma restando la concorrente responsabilità di quest'ultima.

7.2 Orbene, dalla disamina degli atti appare evidente la sussistenza del rapporto di servizio con la P.A. danneggiata non soltanto della società "Duomo", concessionaria del servizio di riscossione dei tributi di pertinenza del Comune di Montemarciano, ma anche dei suoi soci ed amministratori Cassani Diego e Braganti Mara, in quanto ideatori e principali attuatori del fraudolento "sistema

Cassani” (dettagliatamente descritto nell’atto di citazione della Procura regionale, a cui si fa espresso rinvio in questa sede).

Ciò premesso, in ordine alle contestazioni formulate, nel merito, dalla Procura a carico di Cassani Diego e di Braganti Mara, il Collegio giudicante reputa che, in presenza di precedenti pronunciamenti da parte della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia (sentenze nn. 74, 75, 76, 77, 78, 79 e 80 del 2022) e di questa stessa Sezione per le Marche (sentenze nn. 33, 38, 71, 85, 90, 91 del 2023, nn. 1 e 18 del 2024), che hanno scrutinato vicende analoghe a quella oggetto del presente giudizio, possa farsi utile riferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 1, disp. att. del c.g.c., alle argomentazioni ivi analiticamente esposte, che questa Corte, esaminati autonomamente gli atti acquisiti al fascicolo processuale e sulla scorta di quanto prospettato dalla Procura regionale, reputa pienamente condivisibili.

Invero, i fatti illeciti, imputati al Cassani ed alla Braganti, che sono stati oggetto delle pronunce della Sezione Lombardia e di quelle di questa Sezione, risultano sovrapponibili, sotto il profilo sostanziale, a quelli portati all’odierna cognizione di questo Collegio, essendo del tutto evidente l’unitarietà del sistema fraudolento, che è stato ideato ed attuato, in un ampio arco temporale, dai suddetti convenuti (nelle loro qualità di soci, amministratori e gestori della “Duomo”) in danno di numerosissimi Comuni, come, peraltro, acclarato anche nell’ambito del procedimento penale svoltosi presso il Tribunale di Milano (v. la sentenza n. 6857/2022).

In pratica, può ritenersi che gli elementi di differenziazione tra le varie fattispecie imputate al Cassani ed alla Braganti riguardino gli Enti locali coinvolti, le tipologie contrattuali vigenti nei rapporti con i medesimi, le entità

dei danni loro cagionati, le modalità con cui i danni si sono, di volta in volta, concretamente manifestati.

In particolare, questo Giudice rileva che anche nella fattispecie in esame, analiticamente descritta dalla Procura nell'atto di citazione, si sia in presenza di gravi illeciti amministrativo-contabili, considerato che, nell'ambito dell'unitario sistema fraudolento (cosiddetto "sistema Cassani"), da essi architettato a danno di numerosi Enti locali, Cassani Diego e Braganti Mara, ingerendosi nel maneggio di denaro pubblico, hanno concorso dolosamente al mancato riversamento al Comune di Montemarciano ed alla distrazione a proprio vantaggio di somme di natura tributaria, ad esso dovute in base alla convenzione stipulata con la "Duomo".

D'altro canto, a fronte degli elementi probatori acquisiti, che risultano coerenti e tra loro concordanti, i convenuti Cassani Diego e Braganti Mara non hanno addotto alcuna specifica argomentazione, idonea a confutare in maniera plausibile e convincente le prospettazioni della Procura in ordine alla sussistenza delle condotte antigiuridiche da essi tenute, connotate da dolo e produttive del danno arrecato al suddetto Comune.

Infatti, essi, in qualità di gestori della "Duomo", erano indubbiamente consapevoli che i tributi riscossi per conto del Comune di Montemarciano dovessero essere tempestivamente riversati al medesimo, nelle misure e secondo le modalità pattuite; ciò nonostante, essi si sono adoperati per distrarre le somme dovute, al fine di trarne personali vantaggi a danno dell'Ente stesso, che non ha potuto introitare quanto ad esso legittimamente spettante e non ha neppure ricevuto complete e corrette rendicontazioni.

7.3 Appare, invece, nettamente differente la posizione di Cassani Denise, in

relazione alla quale la sentenza n. 6857/2022 del Tribunale penale di Milano, passata nei suoi confronti in giudicato, ha riconosciuto la sussistenza di un “mero ruolo esecutivo” e di tipo “impiegatizio” nell’ambito della “Duomo”, come tale da ritenersi inidoneo a determinare l’insorgenza di un effettivo e valido rapporto di servizio della Cassani con le Pubbliche Amministrazioni (ivi compreso il Comune di Montemarciano) destinatarie dei tributi riscossi dalla suddetta società.

In proposito, va rammentato che la Corte dei conti, Sez. Toscana, nella sentenza n. 158/2016 ha affermato che: “Per configurarsi la sussistenza di un rapporto di servizio con la P.A. è necessaria e sufficiente un’attività di mero fatto, volta ad ingerirsi significativamente nella gestione sociale e tale da indirizzare l’uso delle risorse percepite. Tuttavia, allorquando non sussista siffatto genere di attività, non sono idonee a radicare il suddetto rapporto né la qualità di semplice socio di società di capitali, anche se detentore di una quota significativa, né il compimento di attività diverse, che non attengano direttamente alla gestione operativa della società”.

In altri termini, tale giurisprudenza, che questo Collegio condivide, esclude la sussistenza del rapporto di servizio con l’Ente pubblico (titolare delle risorse finanziarie risultate sottratte o distratte) in capo a quei soci-dipendenti della società, persona giuridica privata, affidataria del *munus publicum*, che abbiano svolto attività meramente ausiliarie, di supporto o che, comunque, non siano sfociate nell’effettiva gestione operativa delle risorse pubbliche in seno alla società, trattandosi di compiti da ritenersi inidonei a determinare quel necessario inserimento (quantomeno) funzionale di tali soggetti nell’Amministrazione pubblica.

Orbene, dev'essere esclusa la responsabilità amministrativa della convenuta Cassani Denise, considerato che con sentenza n. 6857/2022 del Tribunale di Milano, passata in giudicato nei suoi confronti e, dunque, avente rilevanza nel presente giudizio ai sensi dell'art. 652 c.p.p., è stato affermato che: "Per le mansioni soltanto esecutive svolte, la Cassani è risultata, alla stregua delle convergenti testimonianze assunte, benché titolare di una quota del capitale sociale, estranea alla vicenda delittuosa" e che: "Per tutti i reati contestati a Cassani Denise, oltre al pur pregnante rilievo della titolarità di quota parte del capitale della Duomo, non è emersa, invece, alcuna compartecipazione, né materiale né morale, a ciascuna delle condotte illecite tenute dai coimputati, essenzialmente in ragione del ruolo non decisivo da lei rivestito all'interno della società fallita nonché del difetto di singoli atti o dichiarazioni od anche solo conversazioni decisamente compromettenti, acquisite nel corso dell'attività captativa. Peraltro, a fortiori, va richiamata la netta convergenza delle dichiarazioni testimoniali, tutte risultate a discarico, sicché va pronunciata sentenza assolutoria nei confronti di Cassani Denise <per non aver commesso il fatto>" (ossia i reati di peculato e truffa continuati, di cui agli artt. 314 e 640 del c.p., per i quali ella era stata rinviata a giudizio assieme a Cassani Diego ed a Braganti Mara, i quali sono stati, invece, penalmente condannati).

A tal proposito, il Collegio ritiene di doversi soffermare in ordine all'applicabilità, alla fattispecie in esame, dell'art. 652 del c.p.p., secondo cui la sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel

giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno, che sia stato promosso dal soggetto danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il medesimo si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile e salvo il caso che egli abbia esercitato l'azione in sede civile, a norma dell'articolo 75, comma 2, del c.p.p.

Orbene, la giurisprudenza della Corte dei conti ritiene che, in termini generali, l'art. 652 c.p.p. non comporti alcun automatismo applicativo tra la pronuncia di assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, nel senso che il giudice contabile conserva la facoltà di valutare autonomamente i fatti e le circostanze, per come emergenti dalla motivazione della sentenza penale, al fine di verificare se la formula assolutoria “per non aver commesso il fatto” comporti anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno), ai fini della pronuncia sulla responsabilità amministrativa del soggetto convenuto (cfr. Corte dei conti, Sez. III App., sent. n. 458/2016).

In pratica, nel vagliare l'efficacia extra-penale della sentenza assolutoria è necessario prenderne in considerazione sia il dispositivo sia la motivazione, al fine di accertare se i fatti contestati nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile siano sostanzialmente identici a quelli che erano stati oggetto dell'imputazione nel procedimento penale (Sez. Liguria, sent. n. 221/2021).

Tenuto conto di tali indirizzi giurisprudenziali e letta la sentenza del Tribunale penale di Milano n. 6857/2022, il Collegio osserva che emerge chiaramente come le condotte oggetto di disamina in quella sede siano del tutto sostanzialmente coincidenti con quelle che sono state contestate a Cassani Denise, da parte della Procura regionale per le Marche, dinanzi a questa Corte.

In particolare, il Tribunale di Milano, dopo un'accurata disamina in sede dibattimentale degli elementi probatori acquisiti nel corso delle indagini preliminari (gli stessi elementi sui quali la Procura regionale di questa Corte ha basato la propria domanda risarcitoria), ha vagliato le condotte di Cassani Denise, rinviata a giudizio (in concorso con Cassani Diego e Braganti Mara) per reati di peculato e truffa (essendo i relativi capi di imputazione incentrati sull'essersi ella appropriata illecitamente di ingenti somme di denaro di natura tributaria, di pertinenza di vari Comuni, e, quindi, sul non aver provveduto, preve alterazioni delle relative contabilità, ai riversamenti in favore degli Enti locali aventi diritto), pervenendo (sulla base delle motivazioni sopra sinteticamente illustrate) ad una pronuncia assolutoria, ai sensi dell'art. 530 c.p.p., per "non aver commesso il fatto".

Da quanto premesso appare del tutto evidente che il giudicato penale di assoluzione, riguardante le medesime condotte di Cassani Denise, che hanno costituito oggetto di contestazione da parte del P.M. contabile (il quale, va rammentato, si è basato esclusivamente sul medesimo materiale probatorio, che era stato acquisito nel corso delle indagini preliminari penali e che è stato vagliato in sede dibattimentale dal Tribunale di Milano), espliciti effetti diretti ed immediati, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., nel presente giudizio di responsabilità amministrativa.

Sulla base di tali elementi, il Collegio reputa, conclusivamente, che debba essere rigettata la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti di Cassani Denise.

L'assoluzione nel merito comporta la rifusione delle spese legali in favore di tale convenuta, nella misura che sarà nel prosieguo determinata.

	7.4 Per quanto concerne la Santoni, funzionaria preposta al Servizio Finanziario	
	del Comune di Montemarciano, il danno che le è stato contestato, in via	
	sussidiaria rispetto alla “Duomo” ed ai suoi amministratori, è costituito dalla	
	mancata entrata nel bilancio dell'Ente locale delle somme dovute dalla	
	“Duomo”, a seguito della riscossione dei tributi (I.C.P. e D.P.A.) oggetto della	
	convenzione stipulata.	
	In particolare, secondo il P.M., trattasi di:	
	€ 24.453,73, pari all’importo lordo incassato dalla “Duomo” nel primo	
	trimestre 2016;	
	€ 3.745,25, pari all’importo lordo incassato dalla “Duomo” nel secondo	
	trimestre 2016;	
	€ 3.550,16, pari all’importo lordo incassato dalla “Duomo” nel terzo trimestre	
	2016.	
	€ 10.583,04, pari all’importo lordo che sarebbe stato presuntivamente riscosso	
	dalla “Duomo” nel quarto trimestre 2016.	
	Ad avviso della Procura, la Santoni avrebbe tenuto comportamenti omissivi	
	assai negligenti, che avrebbero “aggravato” i danni causati dalla società	
	concessionaria e dai suoi amministratori al Comune di Montemarciano.	
	Tali comportamenti sarebbero consistiti:	
	nell’aver accettato una polizza fideiussoria, per eventuali inadempimenti della	
	concessionaria, in misura non congrua rispetto all’ammontare delle entrate da	
	riscuotere; infatti, tale garanzia era pari ad appena € 1.822,60 (10% del “valore	
	del contratto”, ridotto della metà);	
	nel non aver escusso tempestivamente la polizza fideiussoria;	
	nel non aver intrapreso iniziative efficaci e tempestive a tutela del credito	

vantato dall'Ente nei confronti della concessionaria inadempiente (tra l'altro, l'insinuazione nel passivo fallimentare della "Duomo" era avvenuta ultratardivamente);

nel non aver effettuato le prescritte segnalazioni alle autorità competenti, che avrebbero potuto determinare la sospensione o la cancellazione della concessionaria dall'Albo dei riscossori.

* * * * *

Per quanto riguarda la congruità della polizza fideiussoria, la Santoni ha osservato che l'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 escludeva l'applicazione del Codice dei contratti pubblici agli affidamenti in concessione di servizi, ad eccezione dei principi di rilevanza comunitaria; pertanto, in materia di concessione a soggetto privato del servizio di riscossione di tributi non v'era l'obbligo, previsto dall'art. 113 del Codice, di costituire una garanzia fideiussoria.

Nonostante l'assenza di una specifica previsione normativa, la convenzione stipulata con la "Duomo" prevedeva, tuttavia, la consegna all'Ente di una polizza fideiussoria, in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, ridotto del 50%, essendo la concessionaria in possesso della "certificazione di qualità ISO9001".

Pertanto, la Santoni ha sostenuto che la sua condotta non sarebbe stata gravemente colposa, sia perché non v'era uno specifico obbligo di richiedere la polizza fideiussoria sia perché ella s'era, comunque, attenuta alla prassi diffusa, secondo cui, nel determinare l'importo della garanzia, poteva farsi riferimento al valore dell'affidamento in concessione, desunto dall'ammontare dell'aggio riconosciuto spettante al concessionario.

* * * * *

Il Collegio rileva che la polizza fideiussoria è stata effettivamente richiesta ed ottenuta dalla Santoni come garanzia per eventuali inadempimenti della concessionaria, anche se poi non è stata escussa.

Si osserva, altresì, che la giurisprudenza amministrativa ha recentemente ribadito che non può ritenersi incongrua la clausola di un bando che parametri l'importo della garanzia pretesa dalla P.A. al valore totale della concessione, in quanto tale parametro tiene conto della peculiarità del fenomeno concessorio, in cui il principale vantaggio conseguito dal concessionario è costituito dai proventi derivanti dall'utenza (delibera Anac n. 480 del 29/5/2019; parere Anac n. 96 del 26/11/2014; Cons. Stato n. 2717/2015, A.P. n. 19/2013), ragion per cui sarebbe riduttivo fare riferimento ad elementi secondari nell'economia del rapporto, come, nella fattispecie in esame, l'aggio.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che le complesse cognizioni giuridiche in materia non potessero ritenersi alla portata di un soggetto, come la Santoni, avente il semplice diploma di ragioniere, ragion per cui, in base al criterio del grado di esigibilità della condotta normativamente prevista, non appare ravvisabile, sotto tale profilo, un'inescusabile negligenza nell'espletamento delle sue funzioni, tale da integrare il requisito della colpa grave, per non aver ella richiesto alla concessionaria una garanzia di importo maggiore.

* * * * *

Relativamente alla mancata escussione della polizza fideiussoria, la Santoni ha rammentato che, seguito di vari solleciti, la "Duomo" nel precedente anno 2015 aveva, sia pur in ritardo, effettuato i riversamenti dovuti; pertanto, ella aveva ritenuto che i mancati riversamenti verificatisi nel 2016 potessero essere

ric conducibili a temporanee difficoltà della concessionaria, circostanza che induceva a considerare non necessaria l'immediata escussione della garanzia.

Pertanto, persistendo le inadempienze, ella, con pec del 3/11/2016, aveva diffidato la "Duomo" ad effettuare il versamento di tutte le somme arretrate ed a trasmettere al Comune le rendicontazioni riferite al 2° e al 3° trimestre del 2016.

Inoltre, ella nel gennaio 2017 aveva comunicato alla Giunta comunale le criticità emerse nei rapporti con la "Duomo" ed aveva provveduto ad affidare per l'anno 2017, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, la riscossione dell'imposta sulla pubblicità alla ditta "Step" e la riscossione dei diritti sulle pubbliche affissioni alla ditta "Grafica Infoservice".

La Santoni ha, pertanto, sostenuto di non aver agito con colpa grave, dovendo tenersi conto anche dei molteplici compiti a lei assegnati e della grave carenza di personale in servizio nel Settore Finanziario del Comune di Montemarciano.

* * * * *

Il Collegio ritiene che sia fondata la contestazione rivolta dalla Procura alla Santoni per non aver provveduto tempestivamente all'escussione della polizza fideiussoria, circostanza che avrebbe consentito al Comune di recuperare una parte, sia pur modesta, del credito vantato nei confronti della "Duomo".

Risulta, altresì, condivisibile l'affermazione della Procura, secondo cui non erano necessarie particolari formalità per richiedere l'escussione della polizza, che poteva essere effettuata anche mediante una semplice comunicazione di posta elettronica certificata inviata alla competente Compagnia di assicurazione.

Pertanto, il Collegio reputa che tale condotta omissiva della Santoni sia stata

caratterizzata da notevole negligenza ed abbia causato un danno al Comune in misura pari all'ammontare della polizza non escussa (€ 1822,60).

* * * * *

Con riferimento alla contestazione di non aver assunto efficaci iniziative per tutelare il credito vantato dal Comune nei confronti della concessionaria, la Santoni ha dedotto che eventuali azioni giudiziali non avrebbero, con elevata probabilità, sortito positivi effetti, considerato che la "Duomo", versante in grave crisi finanziaria e gestionale, stava per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, alla quale, in breve tempo, sarebbe seguita la dichiarazione di fallimento.

D'altro canto, non assumerebbe apprezzabile rilevanza neppure la tardiva insinuazione del credito del Comune nel passivo fallimentare della "Duomo", considerato che, essendo emersa un'enorme sproporzione tra l'attivo ed il passivo fallimentare, non vi sarebbe stata, comunque, alcuna realistica possibilità di recuperare una quota, sia pur esigua, di tale credito.

* * * * *

Orbene, come già rilevato in giudizi riguardanti fattispecie analoghe (v. sent. n. 33/2023), il Collegio reputa che effettivamente la proposizione di azioni giudiziali non avrebbe, con ogni probabilità, sortito positivi effetti, considerato che, di lì a poco, la "Duomo" avrebbe presentato al Tribunale di Milano istanza per l'ammissione al concordato preventivo, ai sensi dell'art. 161 del r.d. 267/1942, circostanza che, in base all'art. 168, avrebbe impedito ai creditori per titolo o causa anteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, situazione che si sarebbe poi protratta per effetto della dichiarazione di fallimento.

* * * * *

Conclusivamente, sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio reputa che alla Santoni possa essere ascritto unicamente il danno derivante dall'omessa escussione della polizza fideiussoria, profilo in relazione al quale va ravvisato un comportamento connotato da colpa grave.

Considerato che tale garanzia ammontava, relativamente all'anno 2016 (in cui si sono verificate le inadempienze della "Duomo"), ad € 1.822,60, il Collegio reputa che la Santoni debba essere condannata, in via sussidiaria, a pagare tale somma al Comune di Montemarciano.

8. Per quanto concerne il danno subito dalla suddetta Amministrazione comunale, la Procura l'ha quantificato in complessivi € 45.544,44.

In particolare, il P.M. ha preso in considerazione i seguenti elementi:

€ 24.453,73, pari all'importo lordo incassato dalla "Duomo" nel primo trimestre 2016, come da rendicontazione fornita;

€ 3.745,25, pari all'importo lordo incassato dalla "Duomo" nel secondo trimestre 2016, come da rendicontazione fornita;

€ 3.550,16, pari all'importo lordo incassato dalla "Duomo" nel terzo trimestre 2016, come da rendicontazione fornita;

€ 10.583,04, pari all'importo lordo che, in carenza di rendicontazione, sarebbe stato presuntivamente riscosso dalla "Duomo" nel quarto trimestre 2016.

In proposito, va rilevato che la Procura è pervenuta all'importo di € 10.583,04, riferito al quarto trimestre 2016 (per il quale la "Duomo" non aveva fornito rendicontazione), sommando il totale lordo degli incassi relativi ai primi tre trimestri, pari ad € 31.749,14, dividendo tale somma per nove mesi e moltiplicando il risultato così ottenuto per i mesi dell'ultimo trimestre.

Dall'importo complessivo di € 42.332,18 (24.453,73 + 3.745,25 + 3.550,16 + 10.583,04) il P.M. ha poi detratto l'acconto che era stato versato dalla "Duomo" per € 2.450,00, pervenendo così ad € 39.882,18 ("totale 1").

Al "totale 1" il P.M. ha aggiunto un ulteriore importo di € 5.662,26 ("totale II"), corrispondente al 10% della minima riscossione lorda annua rendicontata dalla "Duomo" nel periodo di effettiva vigenza (triennio 2014/2016) della convenzione (ossia quella per il 2014, pari ad € 18.874,18) moltiplicato per tre; ciò a titolo di differenze, in favore del Comune, derivanti dalla situazione di confusione contabile posta in essere dalla società concessionaria e dalle incomplete rendicontazioni, peraltro viziate da alterazioni/modificazioni dei dati del riscosso, così come acclarato nel procedimento penale.

* * * * *

In proposito, va, tuttavia, rammentato che il Cassani Diego e la Braganti hanno contestato la quantificazione operata dalla Procura, sostenendo che essa sarebbe incongrua ed inattendibile e, per di più, difforme da quella effettuata dal Comune in sede di domanda per l'insinuazione al passivo fallimentare; trattandosi di questione prettamente tecnica, sarebbe, dunque, necessario disporre apposita consulenza.

Inoltre, il Cassani e la Braganti hanno eccepito la mancata ripartizione tra i vari convenuti del presunto danno, sostenendo che, in ipotesi di fattispecie plurisoggettive, il danno erariale va ripartito, ai fini risarcitori, tra i vari corresponsabili, in ragione dell'apporto causale di ciascuno di essi alla sua produzione; infatti, ciò consentirebbe, fermo restando l'eventuale vincolo di solidarietà passiva di fronte all'Amministrazione danneggiata, la discriminazione delle responsabilità, ai fini della determinazione del quantum

da porre a carico del singolo coobbligato, in ragione dell'efficienza causale del comportamento a ciascuno imputabile.

* * * * *

Il Collegio osserva preliminarmente che, in sede di quantificazione del danno, la Procura non poteva ritenersi vincolata alla determinazione dell'ammontare del proprio credito, che era stata effettuata dal Comune in sede di domanda (peraltro tardiva) d'insinuazione nel passivo fallimentare della "Duomo".

Il Collegio condivide, altresì, la prospettazione del P.M., secondo cui la quantificazione di quanto dovuto al Comune a titolo di risarcimento va effettuata al lordo dell'aggio, in quanto non potrebbe essere riconosciuta la spettanza di alcun corrispettivo alla concessionaria, a fronte delle gravissime condotte antigiusuriche e dannose, poste in essere nell'espletamento del servizio di riscossione.

Ciò premesso, tuttavia, ferma restando la determinazione dell'onere risarcitorio effettuata da questa Corte per quanto concerne la Santoni, chiamata a rispondere in via sussidiaria ed entro il limite sopra indicato, il Collegio reputa che la quantificazione, eseguita dalla Procura, del danno subito dal Comune di Montemarciano debba essere rettificata.

Infatti, non appare congruo l'importo di € 10.583,04, riferito al quarto trimestre del 2016 (per il quale la "Duomo" non aveva fornito rendicontazione), che è stato determinato dalla Procura considerando il totale lordo degli incassi per i primi tre trimestri, pari ad € 31.749,14, dividendo tale somma per nove mesi e moltiplicando il risultato così ottenuto per i mesi dell'ultimo trimestre.

In proposito, il Collegio rileva che emerge chiaramente che le somme riscosse nel primo trimestre siano di entità nettamente superiore (per circa sette volte)

rispetto a quelle riscosse nel secondo e nel terzo trimestre del 2016 e ciò in quanto (come evidenziato dalla Santoni, funzionaria preposta al Servizio Finanziario del Comune di Montemarciano) gli introiti derivanti dall'applicazione dell'imposta sulla pubblicità continuativa (ad es.: quella inerente alle insegne degli esercizi commerciali e degli stabilimenti industriali ed artigianali) sono in grandissima parte concentrati nel primo trimestre di ciascun anno e non si ripetono, ovviamente, nei trimestri successivi.

Può, quindi, ragionevolmente affermarsi che le riscossioni relative al quarto trimestre del 2016 abbiano seguito la medesima dinamica di quelle relative al secondo ed al terzo trimestre, ricomprendendo essenzialmente gli introiti dei diritti sulle pubbliche affissioni e delle imposte sulla pubblicità non continuativa.

Pertanto, il Collegio ritiene che, al fine di quantificare l'ammontare presunto delle riscossioni riferite al quarto trimestre 2016, vadano sommati soltanto gli importi relativi al secondo ed al terzo trimestre, pari ad € 7.295,41, dividendo poi tale somma per sei mesi e moltiplicando il risultato così ottenuto per i mesi dell'ultimo trimestre, ottenendosi così un risultato di € 3.647,70; diversamente, gli introiti derivanti dalla pubblicità permanente, concentrati essenzialmente nel primo trimestre, verrebbero incongruamente "proiettati" anche nel quarto trimestre.

Il Collegio reputa, dunque, che, sulla scorta di quanto rendicontato dalla "Duomo" per i primi tre trimestri e di quanto calcolato da questa Corte, in via deduttiva, per il quarto trimestre, i mancati riversamenti lordi relativi all'intero anno 2016 siano congruamente quantificabili in complessivi € 32.946,84 (€ 35.396,84 - € 2.450,00, versati dalla "Duomo" in acconto).

Al suddetto “totale I” va aggiunto, come condivisibilmente prospettato dalla Procura, un ulteriore importo di € 5.662,26 (“totale II”), corrispondente al 10% della minima riscossione lorda annua rendicontata dalla “Duomo” nel periodo di effettiva vigenza (triennio 2014/2016) della convenzione (ossia quella per il 2014, pari ad € 18.874,18) moltiplicato per tre (in pratica: 10% di € 18.874,18= 1.887,41; 1.887,41 x 3 = 5.662,26); ciò a titolo di differenze, in favore del Comune, derivanti dalla situazione di confusione contabile posta in essere dalla società concessionaria e dalle incomplete rendicontazioni, peraltro viziate da alterazioni/modificazioni dei dati del riscosso, così come acclarato nel procedimento penale.

Conclusivamente, l’onere risarcitorio a carico della “Duomo”, di Cassani Diego e di Braganti Mara ammonta ad € 38.609,10 (32.946,84 + 5.662,26).

* * * * *

In ordine all’eccezione relativa alla mancata specificazione, da parte della Procura, delle quote di danno rispettivamente ascrivibili a Cassani Diego ed a Braganti Mara, il Collegio reputa irrilevante tale omissione, considerato che nella fattispecie in esame si è in presenza di condotte connotate dall’elemento psicologico del dolo e dall’indebito arricchimento, cui consegue, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della L. n. 20/94, la responsabilità in via solidale dei suddetti convenuti, unitamente alla società “Duomo GPA s.r.l.” in stato di fallimento, nei confronti del Comune di Montemarciano.

9. Conclusivamente, ravvisata la responsabilità amministrativa, in via principale ed a titolo di dolo, dei convenuti “Duomo GPA s.r.l.”, Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia, il Collegio giudicante reputa che i medesimi debbano essere condannati, con vincolo di solidarietà passiva, al pagamento, in

	favore del Comune di Montemarciano, della somma di € 38.609,10, da	
	maggiorarsi di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date in cui erano	
	dovuti i singoli riversamenti dei tributi e sino a quella di pubblicazione della	
	presente sentenza; sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi	
	legali, a decorrere da tale ultima data e sino al soddisfo.	
	Trattandosi di responsabilità dolosa, non può essere applicato il potere riduttivo	
	in favore dei suddetti convenuti.	
	10. Per le ragioni sopra esposte, va, inoltre, dichiarata la responsabilità, in via	
	sussidiaria, limitatamente alla somma di € 1.822,60, di Santoni Maria Pia,	
	funzionaria del Comune di Montemarciano.	
	11. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura	
	della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico delle parti condannate.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	definitivamente pronunciando:	
	CONDANNA	
	- <u>la società “Duomo GPA s.r.l.”, in stato di fallimento</u> , in persona del curatore	
	fallimentare pro tempore, <u>Cassani Diego Federico e Braganti Mara Nadia</u> al	
	pagamento in favore del Comune di Montemarciano (AN), in via principale e	
	con vincolo di solidarietà passiva, della somma di € 38.609,10, da maggiorarsi	
	di rivalutazione monetaria, con decorrenza dalle date in cui erano dovuti i	
	singoli riversamenti dei tributi e sino a quella di pubblicazione della presente	
	sentenza; sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi legali, a	
	decorrere da tale ultima data e sino al soddisfo;	
	- <u>Santoni Maria Pia, in via sussidiaria rispetto ai suddetti soggetti</u> , al pagamento	
	40	

in favore del Comune di Montemarciano della somma di € 1.822,60

(comprensiva di rivalutazione monetaria), da maggiorarsi degli interessi legali,

a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al

soddisfo.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate a cura della

Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del C.G.C., a carico delle parti condannate, in

quote eguali tra loro.

RIGETTA

la domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti di

Cassani Denise Federica Fredi.

In ordine alla regolazione delle spese di difesa sostenute dalla predetta

convenuta, il proscioglimento nel merito comporta la liquidazione delle stesse,

con oneri posti a carico del Comune di Montemarciano, in € 1.250,00, oltre ad

IVA, C.P.A. e rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Andrea Liberati

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 29/02/2024

Per il Direttore della Segreteria, dott.ssa Tiziana Camaioni

Il funzionario amministrativo, dott.ssa Antonella Chiarenza

(f.to digitalmente)